

	<b>COMUNE DI BAREGGIO</b>	<b>C.C.</b>	<b>Numero:</b>	<b>96</b>
			<b>Data:</b>	<b>20/12/2024</b>
<b>OGGETTO:</b> ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2025				

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20.20, presso il Centro Giovanni Paolo II - aula consiliare "Primo Levi" - Via Marietti 8 - Bareggio, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'albo pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in adunanza, di prima convocazione.

Effettuato l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente punto in trattazione risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
Linda Colombo	P	Luca Urbisci	P	Giancarlo Lonati	P
Angelo Carlo Cozzi	P	Silvia Scurati	P	Davide Pietro Casorati	P
Ermes Garavaglia	P	Alessio Sottocornola	A	Monica Gibillini	P
Lorena Gambare'	P	Giuseppe Sisti	P		
Davide Gatti	P	Lorenzo Zanzottera	P		
Alice Cerini	P	Maria Santina Ciceri	P		
Floriana Dimo	P	Matteo Giovanni Braga	P		

TOTALE PRESENTI    **16**

TOTALE ASSENTI    **1**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio - Angelo Carlo Cozzi - invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2025

Sono presenti gli Assessori comunali: Roberto Lonati, Nico Beltramello, Raffaella Debora Gambadoro e Francesco Capuano.

Il Presidente del Consiglio comunale dichiara l'assenza giustificata del Consigliere comunale Alessio Sottocornola.

Il Segretario comunale, all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno consesso, abbiano il dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al 4° grado e in ogni caso qualora sussista l'esigenza alla luce del principio generale di imparzialità e trasparenza, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astensione.

### **IL PRESIDENTE**

Introduce il punto all'ordine del giorno e dispone l'avvio del dibattito. Prende la parola l'Assessore Nico Beltramello.

Segue l'intervento del Consigliere Monica Gibillini.

Per quanto attiene al testo integrale della discussione oggetto di registrazione, si rinvia al verbale dell'adunanza consiliare, che sarà oggetto di approvazione nella prima seduta utile di Consiglio comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 96 DEL 20/12/2024

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, anche *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 15 luglio 2020;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dall'art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che l'art. 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 748, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Considerato che l'art. 1, comma 750, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 752, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 753, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 96 DEL 20/12/2024

deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto l'art. 1, comma 754, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto l'art. 1, comma 756 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Preso atto che con Decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. Serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto per l'individuazione della fattispecie in materia di IMU in base alla quale i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che con emendamento approvato il 13 novembre 2023 nella Commissione Finanze del Senato, in conversione del Decreto Proroghe (D.L. 132/2023), l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata rimandata al 2025;

Ritenuto opportuno, nell'ottica dell'allineamento a quanto previsto dal Decreto del 7 luglio 2023, procedere già dall'anno 2024 all'allineamento delle aliquote IMU adottate dal Comune di Bareggio alle fattispecie individuate dal predetto decreto;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 96 DEL 20/12/2024

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 8 gennaio 2024, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. Serie generale n. 172 del 25/07/2023, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto per l'individuazione della fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono state deliberate per l'anno 2024 le seguenti aliquote per le diverse tipologie:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9.	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati	1,06%

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto l'art. 6 del D.L. 16/2014 con cui viene disposto che l'IMU venga iscritta in bilancio al netto delle somme che il Comune dovrà versare allo Stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale stimato nell'importo sopra specificato;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267 del 18.8.2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Gibillini, Casorati, Ciceri, Zanzottera, Lonati, Braga), astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 16 componenti il Consiglio comunale presenti

### DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2025;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9.	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati	1,06%

5. di confermare, per l'annualità 2025, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ivi compreso la casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 96 DEL 20/12/2024

autosufficienti, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9;

6. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

**\*\*\*\* CON SUCCESSIVA VOTAZIONE CON VOTI FAVOREVOLI N. 10, CONTRARI N. 6 (GIBILLINI, CASORATI, CICERI, ZANZOTTERA, LONATI, BRAGA), ASTENUTI N. 0, ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI N. 16 COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTI LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, D.LGS. 267/18.02.2000, stante il collegamento dell'adempimento con l'approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

\* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

**Documento generato il 20/11/2024 alle 11:52:44**



## COMUNE DI BAREGGIO

**SETTORE: SETTORE FINANZIARIO**

### ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2025

Parei espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 80 del 21/11/2024 (Deliberazione n. 96 del 20/12/2024)

#### REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 11.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

#### REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 11.12.2024


IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

dott. Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	<b>COMUNE DI BAREGGIO</b>	<b>C.C.</b>	<b>Numero:</b> <b>96</b>
			<b>Data:</b> <b>20/12/2024</b>

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COZZI ANGELO CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).